

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

(Provincia di Avellino)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Approvato con delibera del C.C. n. 40 dell'11.07.2011

Indice:

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Aliquota e base imponibile
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Modalità di versamento
- Art. 5- Entrata in vigore
- Art. 6 -Disposizioni finali

Art. 1

Istituzione

1. E' istituita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

Aliquota e base imponibile

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di compartecipazione stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'aliquota di compartecipazione può essere stabilita fino a un massimo dello 0,4%.

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Monteforte Irpino alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa se, per l'anno in cui l'addizionale è applicata, ai sensi dell'art. 2, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta previsto dall'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

Art. 4

Modalità di versamento

1. Le modalità di versamento dell'addizionale sono quelle stabilite dall'art. 1, cc 4 e 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento avrà efficacia con decorrenza 1° gennaio 2011.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme statali in materia.